



COMUNE DI GERGEI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2026 – 2028

INDICE GENERALE

- 1) Premessa
- 2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio
- 3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate
 - 3.1) Le entrate tributarie
 - 3.2) Le entrate per trasferimenti correnti
 - 3.3) Le entrate extratributarie
 - 3.4) Le entrate conto capitale
 - 3.6) Le entrate per accensione di prestiti
 - 3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro
 - 3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
- 4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese
 - 4.1) Le spese correnti
 - 4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente
 - 4.2) Le spese conto capitale
 - 4.4) Le spese per rimborso prestiti
 - 4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro
- 5) Entrate e spese non ricorrenti
- 6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti
- 7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati
- 10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate
 - 10.1) Risultato di amministrazione presunto
- 11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio
- 12) Conclusioni

1) PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Un notevole impatto sulla redazione del Bilancio ha avuto l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, della circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, e della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha ridefinito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, di correttivi a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), di rilevante portata, in particolare da citare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019 che ha aggiornato:

- il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al d.lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali;
- il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, nell'ambito dei quali inserire sia gli elenchi degli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto previsti dall'articolo 1, comma 938 della legge n. 145 del 2018, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione);
- le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011), per quanto concerne la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità; le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016; - il principio applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011) al fine di precisare che le modalità di registrazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 adottate in contabilità finanziaria non rilevano per la contabilità economico patrimoniale;
- il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al d.lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

Nel corso del 2020 è stato approvato il dodicesimo correttivo del Dlgs. n. 118/2011, che recepisce le Decisioni della Commissione Arconet del 24 giugno 2020 e modifica la disciplina del ripiano del disavanzo di amministrazione degli Enti Locali, lo schema di rendiconto del Tesoriere e i Prospetti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e agli Elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate ad investimenti nel risultato di amministrazione. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Nel corso del 2021 è stato approvato il tredicesimo correttivo del Dlgs. n. 118/2011 approvato con D.M. 1° settembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 221 del 15 settembre 2021) reca “Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Gli obiettivi di questo ennesimo provvedimento correttivo hanno lo scopo di contribuire alla promozione dell’armonizzazione e raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali sviluppando le condizioni per il loro consolidamento e monitoraggio. Gli aggiornamenti riguardano i seguenti allegati al D.Lgs. n. 118/2011:

- n. 1 (Principi generali o postulati),
- n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione),
- n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria),
- n. 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria),
- n. 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato),
- n. 6 (Piano dei conti integrato),
- n. 9 (Schema di bilancio di previsione),
- n. 10 (Schema di rendiconto),
- n. 11 (Bilancio consolidato).

Il bilancio di previsione finanziario ha, sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di “governo” esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell’amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

La NOTA INTEGRATIVA è stata introdotta con il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

la Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se e se sola scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da

evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

II - Gli equilibri di bilancio.

A decorrere dall'anno 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio concorrono sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (art. 1, c. 820, Legge 30 dicembre 2019, n. 145).

L'XI decreto correttivo della Riforma contabile approvato il 1° agosto 2019, ha individuato tre distinti equilibri:

- Il risultato di competenza: si tratta dell'equilibrio classico dato dalla differenza in termini di competenza tra tutte le entrate, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata;
- Il risultato di bilancio: si ottiene dalla somma del risultato di competenza con le risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio e delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- Il risultato complessivo: al risultato di bilancio si sommano le variazioni degli accantonamenti a vario titolo effettuate in sede di rendiconto nel rispetto del principio della prudenza ed a fronte di eventi verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto, ovvero dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026-2028, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono indicati nelle tabelle che seguono:

Equilibrio di parte corrente: L'art. 162, comma 6, del Testo Unico degli Enti Locali impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, trasferimenti correnti ed extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (stanziato in entrata) siano almeno sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I), comprensivi di eventuali quote del fondo pluriennale vincolato in spesa, e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente (titolo 4). Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che, sommato al risultato della gestione in conto capitale, determina il risultato della gestione di competenza.

Equilibrio di parte capitale: L'equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, prevede che le spese di investimento, stanziato al titolo 2 e 3, devono essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da eventuali risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

QUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.649.920,49 0,00	2.649.920,49 0,00	2.649.920,49 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.559.601,85 0,00 42.288,00	2.556.665,28 0,00 42.288,00	2.553.582,64 0,00 42.288,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	59.318,64 0,00 0,00	62.255,21 0,00 0,00	65.337,85 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente ⁽³⁾		31.000,00	31.000,00	31.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	170.889,98	170.889,98	170.889,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	201.889,98 0,00	201.889,98 0,00	201.889,98 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾				
Equilibrio di parte corrente (O)		31.000,00	31.000,00	31.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		31.000,00	31.000,00	31.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2026 - 2027 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.088.581,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	937.987,94	565.040,08	565.040,08	565.040,08	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.557.452,89	2.559.601,85	2.556.665,28	2.553.582,64
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.938.296,22	1.805.203,41	1.805.203,41	1.805.203,41					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	364.933,49	279.677,00	279.677,00	279.677,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.935.460,04	170.889,98	170.889,98	170.889,98	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.805.645,36	201.889,98	201.889,98	201.889,98
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.176.677,69	2.820.810,47	2.820.810,47	2.820.810,47	Totale spese finali	5.363.098,25	2.761.491,83	2.758.555,26	2.755.472,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.523,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	59.318,64	59.318,64	62.255,21	65.337,85
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	701.019,19	699.000,00	699.000,00	699.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	723.901,17	699.000,00	699.000,00	699.000,00
Totale titoli	5.894.219,88	3.519.810,47	3.519.810,47	3.519.810,47	Totale titoli	6.146.318,06	3.519.810,47	3.519.810,47	3.519.810,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.982.801,51	3.519.810,47	3.519.810,47	3.519.810,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.146.318,06	3.519.810,47	3.519.810,47	3.519.810,47
Fondo di cassa finale presunto	1.836.483,45								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	450.820,63	592.806,36	378.930,29	0,00			-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	167.836,22	307.711,97	192.392,82	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.181.364,06	380.000,00	483.256,83	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	513.838,06	548.600,25	565.046,89	565.040,08	565.040,08	565.040,08	-0,001 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.684.118,47	1.559.621,52	1.888.590,56	1.805.203,41	1.805.203,41	1.805.203,41	-4,415 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	178.303,77	107.173,81	325.699,30	279.677,00	279.677,00	279.677,00	-14,130 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.394.769,48	1.006.099,17	641.606,63	170.889,98	170.889,98	170.889,98	-73,365 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	294.615,02	394.268,29	702.500,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	-0,498 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.865.665,71	4.896.281,37	5.178.023,32	3.519.810,47	3.519.810,47	3.519.810,47	-32,024 %

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

CAPITOLO		2026	2027	2028
101011	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	128.600,00	128.600,00	128.600,00
101060	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00
101080	ADDIZIONALE ENEL	14.245,00	14.245,00	14.245,00
102010	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
102060	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
103010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00
103020	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	302.195,08	302.195,08	302.195,08
		565.040,08	565.040,08	565.040,08

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) aveva previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), mentre dall'anno 2019 non è più previsto il reitero del blocco. Il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. ha introdotto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma non ha comportato un peggioramento sugli equilibri dell'ente nelle previsioni assestate 2019.

La legge di Bilancio per il 2020 ha previsto tre interventi strutturali:

- abolizione della IUC, con la sola eccezione della TARI, e pertanto **abolizione della TASI** e dell'IMU e l'**istituzione della nuova IMU** (commi 738- 783);
- riforma della riscossione locale (commi 784 e 815), con l'introduzione del nuovo istituto dell'accertamento esecutivo;
- istituzione del **Canone unico patrimoniale** che assorbe diversi prelievi, ed in particolare sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada.

IMU (Imposta municipale propria)

L'imposta municipale propria si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

A seguito dell'abolizione dell'IMU prima casa, le aliquote dell'Imposta Municipale Unica sulle altre proprietà sono stabilite di anno in anno da apposita delibera comunale, rispettando determinati criteri nazionali (es.: maggiorazione IMU-TASI non superiore allo 0,8%), risultando quindi variabili a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali che incassano gli introiti.

Entrando più nel dettaglio, l'aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%), salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e immobili locati) per le quali l'aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.

Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), l'aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali (l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%).

Sono inoltre previste detrazioni ed esenzioni in presenza di condizioni particolari.

L'IMU, a decorrere dal 2014, non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Versamento IMU: scadenze

L'IMU deve essere versata in due rate:

- la prima (acconto IMU) deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda (saldo IMU) rappresenta il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, e deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito Finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

La Legge n. 160 del 27.12.2019 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'art. 1, comma 738, ha introdotto una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020. La suddetta legge ha comportato l'unificazione dell'IMU e della TASI. L'Ente, ha predisposto un nuovo Regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 1, co. 738, della L. 160/2019.

L’ente prevede anche per il 2026 di confermare come per l’anno precedente le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Prospetto aliquote IMU - Comune di GERGEI

ID Prospetto 5397 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,86%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 11/12/2024 alle 17:42:39

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si componeva la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190. A decorrere dall'anno 2020 con la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, la TASI è stata abolita e il suo gettito è stato conglobato nell'IMU, unificando i due tributi.

Tassa sui rifiuti – TARI

La Legge n. 160 del 27.12.2019 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'art. 1, comma 738, ha previsto l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020.

La TARI, pertanto, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, resta regolamentata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014).

Sono valide, pertanto, le seguenti disposizioni:

- il presupposto della TARI è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a TARI rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della TARSU;
- sono escluse dal calcolo della TARI le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel DPR n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- sono previste riduzioni come nel caso di abitazioni tenute a disposizione e ad uso stagionale o non continuativo.

L'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 ha attribuito all'ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, l'ARERA ha approvato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Con la determinazione n. 2 del 27/03/2020, ha previsto "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

Con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2).

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale per il triennio 2026-2028 viene iscritto in Bilancio in base alla assegnazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. Nel 2022 con il Decreto Interministeriale del 19 luglio 2022 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 luglio 2022) il Fondo è stato incrementato per lo svolgimento di alcune specifiche funzioni fondamentali in ambito sociale per gli anni 2022-2025:

- FSC INCREMENTO- ASILI NIDO (ART 1 C 449 LETT D SEXIES L 232/2016)
- FSC INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA (ART 1 C 449 LETT D QUINQUIES L 232/2016)
- FSC INCREMENTO - TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART.1 C.449 LETT D OCTIES L.232/2016) fino al 2026

Dal 2024 gli enti locali devono assicurare un contributo alla finanza pubblica, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica ed in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica stessa.

I riferimenti normativi sono:

- l'art. 1, commi 850 e 853, della legge 178/2020, per il periodo 2024/2025, conseguente alla revisione della spesa informatica;
- l'art. 1, comma 533, della legge 213/2023, per il periodo 2024/2028, conseguente alla primaria necessità di contenere la spesa pubblica.

	U. 117031 QUOTA CONCORSO SPENDING REVIEW			
	Concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 850- 853 della legge n.178 del 2020 (Legge di bilancio 2021)	Concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		Riparto risorse residue (fondo di cui al comma 508 della legge 213/2023) in proporzione al concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 850-853 della legge n.178 del 2020 e dell'articolo 1, commi 533, 534e 535, della legge 30 dicembre 2023, n.213
2024	2.675,00	6.234,00	8.909,00	1.520,00
2025	2.675,00	6.257,00	8.932,00	1.524,00
2026		6.329,95	6.329,95	1.728,00
2027		6.368,98	6.368,98	1.739,00
2028		6.373,86	6.373,86	

- CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING 2025

Contributo alla Finanza Pubblica di Regioni ed Enti locali (Nuova legge di bilancio 2025) per gli anni dal 2025 al 2029. Il decreto interministeriale del 4 marzo 2025 indica, altresì, all'articolo 2, puntuali disposizioni contabili per I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, connessi al contributo aggiuntivo di cui al comma 788 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce

U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto.

Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 4 marzo 2025 con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella Tabella di cui all’Allegato C per i comuni, e nella Tabella di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, parti integranti del predetto decreto.

Allegato C - comma 788_LB 207_2024_Obiettivi di finanza pubblica_COMUNI.xlsx				
2025	2026	2027	2028	2029
4.703,00	9.406,00	9.406,00	9.406,00	15.918,00

Fondo unico regionale

Per quanto riguarda i trasferimenti derivanti dagli altri enti pubblici, la somma di maggior rilievo deriva dal Fondo Unico Regionale. Per l’annualità 2026 sulla base di quanto ricevuto negli anni precedenti si stima un importo pari a € **747.375,95**

Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	219.036,71	254.187,47	262.845,00	262.845,00	262.845,00	262.845,00	0,000 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	294.801,35	294.412,78	302.201,89	302.195,08	302.195,08	302.195,08	-0,002 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	513.838,06	548.600,25	565.046,89	565.040,08	565.040,08	565.040,08	-0,001 %

3.2) Entrate per trasferimenti correnti

Le entrate per trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.684.118,47	1.559.621,52	1.888.590,56	1.805.203,41	1.805.203,41	1.805.203,41	-4,415 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	1.684.118,47	1.559.621,52	1.888.590,56	1.805.203,41	1.805.203,41	1.805.203,41	-4,415 %

3.3) Entrate extratributarie

Dall'anno 2021 tra le entrate extratributarie compare la previsione di gettito derivante dal CANONE UNICO PATRIMONIALE.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce all'art. 1, co. 816, della L. 160/2019 che, a decorrere dal 2021, è istituito dai comuni, province e città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 817 a 836 della predetta legge, il quale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Ai sensi dell'art. 1, co. 817, della L. 160/2019, gli enti devono disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'art. 1, co. 821, della L. 160/2019, stabilisce inoltre che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.442,62	78.566,37	173.477,30	127.455,00	127.455,00	127.455,00	-26,529 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Interessi attivi	125,31	338,11	501,00	501,00	501,00	501,00	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	96.735,84	28.269,33	151.721,00	151.721,00	151.721,00	151.721,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	178.303,77	107.173,81	325.699,30	279.677,00	279.677,00	279.677,00	-14,130 %

3.4) Entrate in conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Contributi agli investimenti	1.379.219,96	992.179,29	610.606,63	139.889,98	139.889,98	139.889,98	-77,089 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre entrate in conto capitale	15.549,52	13.919,88	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.394.769,48	1.006.099,17	641.606,63	170.889,98	170.889,98	170.889,98	-73,365 %

3.5) Entrate per riduzione attività finanziarie

Per l'anno 2026 non si prevede alcuna attività finanziaria dell'ente

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

3.6) Entrate per accensione di prestiti

Nel corso del 2026 non è previsto l'assunzione di nuovi mutui.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Il Comune di Gergei non si trova in difficoltà di cassa e non utilizza pertanto tale facoltà concessa dal comma 849 Legge 145/2018.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	286.086,81	392.726,96	681.500,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	-0,513 %
Entrate per conto terzi	8.528,21	1.541,33	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	294.615,02	394.268,29	702.500,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	-0,498 %

3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

19. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
20. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	167.836,22	307.711,97	192.392,82	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	1.181.364,06	380.000,00	483.256,83	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	1.349.200,28	687.711,97	675.649,65	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Trend storico delle spese

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	2.025.541,30	2.196.503,39	2.897.150,99	2.559.601,85	2.556.665,28	2.553.582,64	-11,651 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.659.174,29	1.258.205,13	1.514.424,33	201.889,98	201.889,98	201.889,98	-86,668 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	58.200,48	61.006,01	63.948,00	59.318,64	62.255,21	65.337,85	-7,239 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	294.615,02	394.268,29	702.500,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	-0,498 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.037.531,09	3.909.982,82	5.178.023,32	3.519.810,47	3.519.810,47	3.519.810,47	-32,024 %

4.1) Spese correnti

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Per l’esercizio 2026 non ricorrono le condizioni per l’obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all’art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020.

Anno 2025

I TrimestreII TrimestreIII TrimestrePrevisione

Previsione dello stock dell'anno

Calcolato da PCC - Previsione dell'anno

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
75.641,38 €	-82.480,36 €	-6.838,98 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
27 gg.	-3 gg.	1.005.832,53 €

Aggiornato al 03/12/2025

Opzioni

Allinea stock del debito

A) Stock debito commerciale 2025	-6.838,98
B) Importo documenti ricevuti nel 2025	1.005.832,53 (5%) 50.291,63
C) Stock debito commerciale 2024	0,00
Rapporto Stock debito commerciale 2025 Stock debito commerciale 2024 (A / C)	0,00
D) Ritardo annuale dei Pagamenti	-3
Stanziamenti totali Macr. 103 (acquisto di beni e servizi)	757.768,04
Ammontare fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	0,00

FONDO RISERVA

Il Fondo di riserva ordinario non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall'art. 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

CAPITOLO	denominazione	2026	2027	2028
191010	FONDO DI RISERVA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		10.500,00	10.500,00	10.500,00

FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Non risulta costituito un fondo per passività potenziali nel bilancio 2026/2028.

Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Redditi da lavoro dipendente	453.334,25	529.004,45	776.814,25	742.933,57	742.933,57	745.504,76	-4,361 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	30.753,39	41.590,68	62.874,46	53.281,28	53.281,28	53.281,28	-15,257 %
Acquisto di beni e servizi	778.148,79	740.784,82	1.025.328,89	757.768,04	757.729,01	755.152,94	-26,095 %
Trasferimenti correnti	687.536,84	856.775,99	933.888,33	895.364,38	895.403,41	895.408,29	-4,125 %
Interessi passivi	26.740,24	23.934,71	21.491,62	18.480,58	15.544,01	12.461,37	-14,010 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	906,95	741,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,000 %
Altre spese correnti	48.120,84	3.671,74	74.753,44	89.774,00	89.774,00	89.774,00	20,093 %
TOTALE SPESE CORRENTI	2.025.541,30	2.196.503,39	2.897.150,99	2.559.601,85	2.556.665,28	2.553.582,64	-11,651 %

4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2026		100,00%	100,00%	
		2027		100,00%	100,00%	
		2028		100,00%	100,00%	
1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	2026	120.000,00	42.288,00	42.288,00	A
		2027	120.000,00	42.288,00	42.288,00	
		2028	120.000,00	42.288,00	42.288,00	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2026	120.000,00	42.288,00	42.288,00	
		2027	120.000,00	42.288,00	42.288,00	
		2028	120.000,00	42.288,00	42.288,00	

4.2) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamiento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464.821,01	1.185.322,65	1.441.541,85	129.007,50	129.007,50	129.007,50	-91,050 %
Contributi agli investimenti	194.353,28	72.882,48	72.882,48	72.882,48	72.882,48	72.882,48	0,000 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.659.174,29	1.258.205,13	1.514.424,33	201.889,98	201.889,98	201.889,98	-86,668 %

4.4) Spese per rimborso di prestiti

Le spese per rimborso prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.200,48	61.006,01	63.948,00	59.318,64	62.255,21	65.337,85	-7,239 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	58.200,48	61.006,01	63.948,00	59.318,64	62.255,21	65.337,85	-7,239 %

Anno	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	€ 442.076,43	€ 378.128,43	€ 318.809,79	€ 256.554,58
Nuovi prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)	€ 63.948,00	€ 59.318,64	€ 62.255,21	€ 65.337,85
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/- (da specificare)				
Totale fine anno	€ 378.128,43	€ 318.809,79	€ 256.554,58	€ 191.216,73
Nr. Abitanti al 31/12				
Debito medio per abitante				
Anno	2025	2026	2028	2028
Oneri finanziari	€ 20.991,62	€ 17.980,58	€ 15.044,01	€ 11.961,37
Quota capitale	€ 63.948,00	€ 59.318,64	€ 62.255,21	€ 65.337,85
Totale fine anno	€ 84.939,62	€ 77.299,22	€ 77.299,22	€ 77.299,22

4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Stanziamento	2026 Previsioni	2027 Previsioni	2028 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	285.841,81	392.526,96	671.500,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	-0,521 %
Uscite per conto terzi	8.773,21	1.741,33	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	294.615,02	394.268,29	702.500,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	-0,498 %

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
2. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
3. entrate per eventi calamitosi;
4. alienazione di immobilizzazioni;
5. le accensioni di prestiti;
6. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili

ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		0,00	0,00	0,00

SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI		0,00	0,00	0,00

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalla legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi

quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio”).

10.1) Risultato di amministrazione presunto

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	1.388.939,45
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	675.649,65
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	2.953.188,81
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	3.290.126,82
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2026	1.727.651,09
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 ⁽²⁾	1.727.651,09

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 ⁽⁴⁾	181.390,96
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	5.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali ⁽⁵⁾	59.797,82
Fondo obiettivi di finanza pubblica ⁽⁵⁾	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	21.491,25
B) Totale parte accantonata	267.680,03
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.459.971,06
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo – salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2026.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2024, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2025 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2024. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 è approvato nel corso dell'esercizio 2026, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2025.

(5) Indicare l'importo del fondo 2025 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2024, incrementato dell'importo relativo al fondo 2025 stanziato nel bilancio di previsione 2025 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2024. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 è approvato nel corso dell'esercizio 2026, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2025 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2026.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

12) CONCLUSIONI

A seguito delle elezioni Amministrative del 10 e 11/10/2021 è stata riconfermata l'amministrazione in scadenza di mandato. Il periodo di mandato del Sindaco scadrà a maggio 2027.